

Ancora pochi giorni per la scelta...

Con il sopraggiungere del 30 giugno 2007, si intensifica l'informativa ed il battage pubblicitario sui mass media per favorire la scelta dei lavoratori del privato impiego, rispetto alla loro adesione o meno al sistema pensionistico complementare.

In linea con la sua posizione laica, la FASTferrovie, nel rispetto massimo delle scelte che ovviamente competono e devono essere determinate in tutta libertà e convinzione dai diretti interessati, vogliamo ribadire alcuni concetti, anche e soprattutto per sopperire alle carenze ed alla provvisorietà dei messaggi pubblicitari resi dal Governo, sulla congruità o meno dell'adesione ai Fondi pensione Complementari.

Riteniamo infatti che al Ministero del Lavoro in particolare, si debbano addebitare una serie di inadempimenti rispetto agli obblighi e alle scadenze fissate dalla legge per la partenza del secondo sistema pensionistico complementare, nonché un colpevole ritardo nel rendere disponibile i moduli dell'adesione: TFR 1 e TFR 2.

Per quanto ci consta la modulistica ancora manca in molte realtà lavorative, comprese alcune aziende di trasporto.

Rispetto a ciò, come FAST ferrovie abbiamo pertanto scritto una lettera al Ministero del lavoro che allo stato non ha inteso risponderci, evidenziando molto compiutamente come queste inadempienze, rispetto alle norme dettate dalla legge 252/2005, hanno creato confusione e sconcerto in molti lavoratori.

Riteniamo che questo sia uno dei motivi che spiega la situazione di stallo nella quale oggi versa la maggioranza dei lavoratori, ancora indecisi sulle scelte da compiere.

Al fine di fare chiarezza su alcuni punti, sui quali ci vengono posti continui interrogativi e sui quali circolano informazioni distorte, precisiamo...

Scadenza del 30/06/2007

QUESTO LIMITE INTERESSA SOLO LA NORMA DEL SILENZIO ASSENSO. IL LAVORATORE È LIBERO DI NON ADERIRE AL SISTEMA PENSIONISTICO, COMUNICANDOLO ESPLICITAMENTE ENTRO TALE DATA, PER FARLO EVENTUALMENTE IN DATA SUCCESSIVA, USUFRUENDO, IN CASO DI ADESIONE AL FONDO DI CATEGORIA, DEL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO

Adesione ai Fondi Negoziali aperti

LA DEVOLUZIONE DEL TFR, ANCHE PER ASSENSO TACITO, È IRREVERSIBILE. PUÒ ESSERE INVECE MODULATA L'ENTITÀ DEI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ALL'1% CONTRATTUALE

Nuovi iscritti al sistema pensionistico pubblico

DEVONO CONSEGNARE IL MODULO TFR 2 ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ASSUNZIONE

TFR in percentuale del 33%

PER ESSERE CONSIDERATI LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE, ANTECEDENTEMENTE AL 29 SETTEMBRE 1993 E POTER COSÌ DEVOLVERE IL TFR IN QUOTA, È SUFFICIENTE POTER VANTARE UNA POSIZIONE CONTRIBUTIVA DI ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA DI DETTO LIMITE TEMPORALE

Comparto garantito sugli investimenti del TFR

SI ACCEDE AD ESSO IN AUTOMATISMO PER I LAVORATORI CHE ADERISCONO AL FONDO PENSIONE CON LA NORMA DEL SILENZIO-ASSENSO. PER SCELTA ESPlicitA INVECE, CON INDICAZIONE AL FONDO, PER I LAVORATORI GIÀ ISCRITTI E PER COLORO CHE ADERISCONO AL FONDO FORMA ESPlicitA



GUIDA ALLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO TFR 1

TFR 1

doppia copia controfirmata dal datore di lavoro

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a **COGNOME** **NOME**
nato/a a **COMUNE (PROVINCIA)** il **GG/MM/AAAA**, codice fiscale **CGMNOM71M08D653V**
dipendente del... **NOME AZIENDA (TRENITALIA, RFI, FERSERVIZI, ANAS, SERFER, ECC...)**

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SI RICORDA DI DEPENNARE CON UNA "X" IL CERCHIETTO DELLA SEZIONE CHE INTERESSA COMPILARE

SEZIONE 1 **Dipendenti assunti dopo il 28/04/1993 non aderenti ad EUROFER**

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

COMPILARE SE SI VUOLE FAR DESTINARE TUTTO IL TFR AL FONDO EUROFER

- ☐ che il trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito alla data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

COMPILARE SE IL TFR DEVE ESSERE VERSATO ALL'INPS (DATORE DI LAVORO)

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

SEZIONE 2 **Dipendenti assunti prima del 29/04/1993 già aderenti ad EUROFER**

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente il 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino una quota del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

COMPILARE SE SI VUOLE LASCIARE IL 33% DEL TFR A EUROFER IL RESTANTE 67% DA DESTINARE ALL'INPS (DATORE LAVORO)

- ☐ che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2)

COMPILARE SE SI VUOLE FAR DESTINARE IL TFR AL 100% IN EUROFER

- ☐ che venga conferito al fondo pensione....., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

SEZIONE 3**Dipendenti assunti prima del 29/04/1993 non aderenti ad EUROFER**

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente il 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

COMPILARE SE SI VUOLE LASCIARE TUTTO IL TFR ALL'INPS (DATORE LAVORO)

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)

COMPILARE SE I 33% del TFR DOVRA' ANDARE AD EUROFER ED IL RIMANENTE ALL'INPS (DATORE DI LAVORO)

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(2)

Allega: copia del modulo di adesione

COMPILARE SE SI VUOLE FAR DESTINARE IL TFR AL 100% IN EUROFER

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

SEZIONE 4**-ATTENZIONE-**

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente il 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

QUESTA SEZIONE NON INTERESSA

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(2)

Allega: copia del modulo di adesione

NÉ I DIPENDENTI DELL'ANAS

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data.....

.....
(firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta



GUIDA ALLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO TFR 2

doppia copia controfirmata dal datore di lavoro

TFR 2

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

compresi coloro che hanno avuto una posizione assicurativa obbligatoria, anche di una sola settimana, prima del 29/04/1993

Il/La sottoscritto/a **C.O.G.N.O.M.E.** **N.O.M.E.**
nato/a a **COMUNE (PROVINCIA)** il **GG/MM/AAAA**, codice fiscale **CGNNOM71M08D653V**
dipendente del... **NOME AZIENDA (TRENITALIA, RFI, FERSERVIZI, SERFER, ANAS, ECC...)**

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dalla data di assunzione verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SI RICORDA DI DEPENNARE CON UNA "X" IL CERCHIETTO DELLA SEZIONE CHE INTERESSA COMPILARE

SEZIONE 1

Dipendente assunto dopo il 28 aprile 1993

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

Compilare per destinare tutto il TFR al Fondo pensione

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

Compilare se si vuole mantenere il TFR presso il datore di lavoro /INPS

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

SEZIONE 2

Dipendente assunto dopo il 31/dicembre/2006,

con un rapporto di lavoro anche di una sola settimana antecedente al 29/aprile/1993

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

Compilare se si vuole mantenere il TFR presso il datore di lavoro/INPS

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)

Compilare se si vuole destinare il TFR al Fondo pensione nella percentuale

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare , alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(2)

Allega: copia del modulo di adesione

Compilare per destinare tutto il TFR al Fondo pensione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare , alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

-ATTENZIONE-

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

QUESTA SEZIONE NON

DISPONE

INTERESSA

NE' I DIPENDENTI DEL

GRUPPO FS

NE' I DIPENDENTI ANAS

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare , alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare , alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data.....

.....
(firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta